



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28", come modificato con decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011;

premesso che l'art. 17 del suddetto decreto ministeriale dispone che il responsabile della tenuta dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori è il direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

vista la delega rilasciata dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

visto l'art. 18, comma 1, del d.m. n. 180/2010, a norma del quale nell'elenco degli enti di formazione sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati;

ritenuto che il responsabile verifica l'idoneità di tali enti all'iscrizione e, in particolare, il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 3, del d.m. n. 180/2010, nonché comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal responsabile del registro, nella persona del Direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 180/2010, richiamato dall'art. 19 dello stesso decreto;

vista l'istanza telematica con la quale CELESTINA TINELLI, nata a VIGEVANO (PV) il 25/03/1958, in qualità di legale rappresentante dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, commi 1 e 2 del d.m. n. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nell'elenco degli Enti di Formazione dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA", con sede legale in REGGIO NELL'EMILIA (RE) (cap. 42124), VIA PATERLINI n. 1, C.F. 80014370359 e P.IVA 02505560355, sito web WWW.ORDINEFORENSE.RE.IT, e-mail MEDIAZIONE@ORDINEFORENSE.RE.IT, pec MEDIAZIONE@ORDINEAVVOCATIREGGIOEMILIA.IT,



verificato, in particolare, il possesso, da parte dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA", dei seguenti requisiti:

- capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a 10.000 euro;
- capacità organizzativa, con indicazione delle sedi amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
- compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'ente;

verificato il numero dei formatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 3, lettere a) e b), del decreto ministeriale n. 180/2010, nelle persone di:

- 1) Avv. MANENTI NICOLA, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 21/04/1969 - PRATICO
- 2) Avv. CALCAGNO CARLO ALBERTO, nato a ARENZANO (GE) il 22/08/1963 - TEORICO E PRATICO
- 3) Avv. ROMOLOTTI MASSIMO, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 23/07/1958 - PRATICO
- 4) Avv. FUGGETTA IDA ERICA, nata a MODUGNO (BA) il 28/12/1975 - PRATICO
- 5) Avv. SABATINI ANDREA, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 18/12/1974 - PRATICO

- sede legale sita in: REGGIO NELL'EMILIA (RE) (cap. 42124), VIA PATERLINI n. 1

- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività didattica:

1. REGGIO NELL'EMILIA (RE) (cap. 42124), VIA PATERLINI n. 1

- strutture logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica:

1. REGGIO NELL'EMILIA (RE) (cap. 42124), VIA PATERLINI n. 1

- previsione e istituzione di un percorso formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 50 ore con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere f) e h) del d.m. n. 180/2010;

- previsione e istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere g) e h) del decreto ministeriale n. 180/2010;

- individuazione di un responsabile scientifico con i requisiti di cui all'art. 18, lettera i) del decreto ministeriale n. 180/2010 nella persona di:

- 1) Avv. CALCAGNO CARLO ALBERTO, nato a ARENZANO (GE) il 22/08/1963

ritenuto, quindi, che l'ente in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art.18 del decreto ministeriale n.180/2010,

DISPONE

l'iscrizione dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA", con sede legale in REGGIO NELL'EMILIA (RE) (cap. 42124), VIA PATERLINI n. 1, C.F. 80014370359 e P.IVA 02505560355, sito web WWW.ORDINEFORENSE.RE.IT, e-mail MEDIAZIONE@ORDINEFORENSE.RE.IT, pec MEDIAZIONE@ORDINEAVVOCATIREGGIOEMILIA.IT, nell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori di cui all'art.17 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, al numero progressivo 471.

Il legale rappresentante dell'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei formatori iscritti negli elenchi dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA", ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli enti di formazione dei mediatori comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 180/2010, richiamato dall'art.19 dello stesso decreto.

Roma, 26/02/2021

IL MAGISTRATO DELEGATO
Cesare RUSSO



